

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

NELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1979

Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile

ONOREVOLI SENATORI. — Il dibattito politico, culturale e sindacale che si è venuto sviluppando negli ultimi anni di fronte ai gravi problemi dell'ordinamento previdenziale ha individuato alcuni principali punti di particolare rilievo in vista di una riforma: sistema pensionistico, con speciale riguardo all'invalidità pensionabile; finanza previdenziale, con la puntualizzazione del fenomeno delle evasioni contributive e dello stato delle gestioni dei lavoratori autonomi; unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi, in connessione, anche, all'istituzione del Servizio sanitario nazionale; restituzione di un soddisfacente grado di efficienza alle strutture previdenziali che realizzi un più tempestivo servizio della collettività.

Inutile far rilevare come queste diverse sfaccettature non siano che particolari an-

golazioni sotto le quali deve essere affrontato e risolto il più generale problema di un equo e razionale assetto previdenziale, nel quadro di una visione globale della sicurezza sociale, ma è superfluo anche sottolineare come il quadro generale non possa, legislativamente, formare oggetto di un unico provvedimento che consideri insieme aspetti di per sé eterogenei, in una semplicistica summa previdenziale: di qui la scelta di un complesso di progetti legislativi coordinati ed ispirati ad un unico disegno riformatore, con i quali proporre al Parlamento ed offrire al Paese le soluzioni più idonee.

Il primo disegno di legge, frutto di studi, confronti, esperienze nelle diverse sedi, riguarda aspetti del sistema pensionistico: invalidità pensionabile con le varie implicazioni della nuova disciplina.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono noti i termini quantitativi:

Pensioni di invalidità (1):

		Numero	Importo annuo (in miliardi)
Fondo pensioni lavoratori dipendenti	1976	3.088.000	3.170
	1977	3.131.000	3.831
	1978	3.151.000	4.938
	1979	3.177.000	5.878
Gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi	1976	2.032.000	1.845
	1977	2.048.000	2.120
	1978	2.059.000	2.543
	1979	2.068.000	2.883

(1) Accertate alla fine degli anni 1976, 1977 e 1978 e presunte per la fine dell'anno 1979.

Di fronte a tali cifre e pur considerando che in base ai dati accertati nel 1976 su un totale di 5.118.000 titolari di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ben 3.276.000 avevano superato l'età pensionabile, è ovvia la considerazione che il sistema previdenziale ha sostenuto il peso di pensioni sociali e la pressione di aree di bisogno che avrebbero dovuto, invece, trovare la loro naturale risposta in un sistema di servizi sociali ed assistenziali. È, quindi, anche in tale direzione che — con un'organica legge-quadro di riforma dell'assistenza sociale — bisogna agire, se non si vuole che i pur necessari interventi di riforma e razionalizzazione dell'ordinamento previdenziale si risolvano in un danno per le categorie più deboli.

Partendo da tali premesse, l'innovazione più rilevante riguarda lo stesso concetto di invalidità pensionabile per il quale si abbandona il riferimento alla « capacità di guadagno », introdotto fin dal lontano 1919 (decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, articolo 7), adottandosi quello della « capacità di lavoro » che, oltretutto, offre più oggettivi termini di giudizio in sede di accertamento.

In un Paese, come il nostro, che presenta tanto diverse situazioni ambientali, sociali, economiche, da Regione a Regione e da settore a settore, la relatività del concetto di

capacità di guadagno ha infatti portato alle distorsioni oggi da tutti denunciate, che hanno appesantito il sistema previdenziale con gravi conseguenze sul suo equilibrio finanziario. Quello che era il disegno originario del legislatore — individuare, dopo il giudizio dello stato psico-fisico del lavoratore, le possibilità, nonostante la perdita di capacità di lavoro, di un'occupazione remunerativa — ha, infatti, subito una inversione logica e si è via via data preminenza alle concrete possibilità occupazionali con sempre più ridotta connessione con lo stato psico-fisico del lavoratore.

Altra scelta innovativa, sulla scia della raccomandazione della Commissione delle Comunità economiche europee (anno 1966) su parere del Comitato economico e sociale, la distinzione di due categorie di invalidità: una parziale, che peraltro permetta all'invalido una certa attività nell'ambito della sua professione abituale ovvero in altro campo in relazione alla sua formazione professionale; una totale, che non permetta più l'esercizio regolare di alcuna attività lavorativa. Per questo secondo livello, che per definizione stessa, non può essere compatibile con rapporti di lavoro subordinato, con iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi o negli albi dei liberi professionisti o con le varie forme previdenziali sostitutive del salario, è prevista una maggiorazione della pensione in modo tale da consentire il massimo rendimento retribuizio-

ne-pensione, mediante computo anche degli anni intercorrenti tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia.

Della stessa citata raccomandazione è, altresì, attuato il principio dell'assegnazione della pensione di invalidità nei suoi due livelli, anche allorchè lo stato di invalidità risulti dall'aggravamento di una infermità preesistente, e si è realizzato l'istituto dell'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa ai pensionati per invalidità totale.

Infine, si è collegato il sistema di prosecuzione volontaria delle assicurazioni sociali con il nuovo concetto di invalidità pensionabile: basandosi questa sulla capacità di lavoro, è alla qualifica di lavoratore che occorre fare riferimento ed è sembrata naturale conseguenza escludere che i contributi volontari possano, nel futuro, essere computati ai fini del diritto alla pensione di invalidità.

Si illustrano di seguito, dettagliatamente, i singoli articoli con i quali si dà attuazione ai nuovi principi sin qui esposti.

L'articolo 1 modifica la definizione di invalidità pensionabile contenuta nell'articolo 24 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che per ultimo ha disciplinato la materia, introducendo il principio in base al quale, come accennato nella parte introduttiva, l'invalidità deve risultare correlata non più alla riduzione della capacità di guadagno bensì alla riduzione, sempre a meno di un terzo, della capacità lavorativa. In questo modo si intende superare il lamentato effetto della valutazione, nella determinazione dello stato di invalidità pensionabile, del cosiddetto coefficiente socio-economico o topografico, quanto a dire della possibilità di occupazione dell'invalido nella sua sede di residenza.

Trattasi, quindi, di una valutazione prettamente medico-legale.

Lo stesso articolo accoglie il principio sostenuto, come si è detto, anche in sede comunitaria (vedi Raccomandazione della Commissione della Comunità economica eu-

ropea sopracitata su parere del Comitato economico e sociale), che l'invalidità preesistente all'instaurazione del rapporto assicurativo (il cosiddetto « rischio preconstituito ») dà diritto a pensione sempre che si verifichi aggravamento dell'infermità psicofisica dell'assicurato.

Allo scopo di evitare, tra i percettori di pensione di invalidità, un controllo, più assiduo e costante, idoneo ad evitare che la prestazione continui ad essere fruita anche nei casi in cui sono venute meno le condizioni che ne costituirono l'erogazione (riacquistato, oltre i limiti di un terzo, della capacità di lavoro), la pensione di invalidità è concessa per un periodo non superiore a tre anni ed è confermabile per i periodi di pari durata su domanda del pensionato.

L'articolo 2 istituisce nel nostro ordinamento, secondo le indicazioni degli organi comunitari, del Parlamento (vedi precedenti leggi di delegazione), nonchè di studiosi e tecnici, un secondo grado di invalidità: l'invalidità totale, definita « inabilità ».

Tale forma di pensione spetta quando l'assicurato si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La misura della pensione di inabilità è pari a quella di invalidità calcolata secondo l'ordinamento pensionistico cui appartiene l'assicurato, maggiorata da una integrazione pari alla differenza tra l'anzidetta pensione di invalidità e quella che spetterebbe con l'anzianità contributiva che l'assicurato medesimo potrebbe vantare, lavorando ininterrottamente fino al raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, entro il limite massimo di 40 anni.

La pensione complessiva di inabilità si rivaluta secondo i criteri previsti dalla gestione che eroga la pensione medesima.

Il penultimo comma dell'articolo in esame stabilisce che la pensione di inabilità è incompatibile con la retribuzione e con i redditi da lavoro autonomo o da attività professionale nonchè con i trattamenti di disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo della retribuzione come ad esem-

pio le prestazioni a carico della Cassa integrazione guadagni.

Al verificarsi di una delle situazioni anzidette la pensione di inabilità è sostituita dalla pensione di invalidità di cui al precedente articolo 1.

L'articolo 4 prevede, tra l'altro, che la contribuzione volontaria versata successivamente alla data del 1° gennaio 1979 non è valida ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di invalidità o di inabilità, mentre resta valida ai fini della determinazione della misura della pensione medesima.

Si stabilisce, inoltre, l'elevazione da uno a tre anni del periodo di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda, posto dalle norme vigenti come requisito per ottenere la pensione di invalidità.

L'articolo 5 prevede l'erogazione di un assegno mensile, in aggiunta al trattamento di inabilità, nel caso in cui all'inabile sia riconosciuta l'esigenza di un'assistenza personale continuativa.

L'assegno, che non è reversibile, è stabilito nella misura e alle stesse condizioni previste dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non è compatibile con quello erogato dall'assicurazione anzidetta. Per coloro i quali fruiscono di analoga prestazione erogata da forme obbligatorie di previdenza e di assistenza — di norma in misura inferiore all'assegno di accompagnamento dovuto ai grandi invalidi del lavoro — l'assegno istituito dall'articolo 5 viene ridotto in misura corrispondente all'importo della prestazione medesima.

L'articolo 6, modificando sostanzialmente la disciplina della pensione privilegiata per causa di servizio, di cui all'articolo 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903, elimina il requisito contributivo ed assicurativo e conseguentemente ammette il riconoscimento dell'invalidità e della inabilità o del

diritto dei superstiti in caso di morte, dal momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Tale innovazione è sembrata opportuna in quanto, trattandosi di invalidità, inabilità o morte derivante da causa di servizio, non sembra avere alcun serio fondamento prescrivere il possesso di un requisito contributivo anche minimo (attualmente un anno di contribuzione) potendo, ciò, determinare casi di ingiustificabili sperequazioni tra i lavoratori e situazioni tanto più dolorose quanto più grave è la menomazione (specie se ne deriva la morte) causata dall'evento.

L'articolo 7 prevede una dettagliata regolamentazione delle revisioni delle pensioni di invalidità e di inabilità, sia ad iniziativa dell'Istituto sia su domanda del pensionato.

La normativa assume particolare importanza per l'accertamento delle condizioni psico-fisiche dei pensionati di inabilità, attesa la periodicità triennale introdotta dall'articolo 1 per le pensioni di invalidità.

L'articolo 8, allo scopo di non recare grave pregiudizio ai rapporti assicurativi in corso di svolgimento, nel passaggio dalla vigente alla nuova più rigorosa disciplina della pensione di invalidità o di inabilità, introduce transitoriamente un principio di gradualità nell'elevazione da uno a tre anni del periodo di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione stabilita dall'articolo 4.

L'articolo 9 prevede che le norme contenute nel disegno di legge in esame debbano trovare applicazione in sede di liquidazione delle pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1979.

Si fa presente, infine, che il testo delle norme riproduce quello presentato nella decorsa legislatura (Atti Camera n. 2289) con le modifiche a suo tempo proposte dal Comitato ristretto nominato in seno alla 13ª Commissione Lavoro della Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Pensione ordinaria di invalidità)

Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

Sussiste diritto a pensione anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

La pensione di invalidità di cui al presente articolo è calcolata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e non è integrata al trattamento minimo.

La pensione è riconosciuta per un periodo non superiore a tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del pensionato, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto, anche, dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma della pensione ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata dopo la scadenza del periodo suddetto.

Art. 2.

(Pensione ordinaria di inabilità)

Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'inabilità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di pensione di invalidità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1979 il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Nei casi in cui sia accertata l'inabilità è corrisposta una pensione, reversibile ai superstiti, costituita dall'importo della pensione di invalidità non integrata al trattamento minimo e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'inabilità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti la maggiorazione è pari alla differenza tra la pensione di invalidità e quella che gli sarebbe spettata, sulla base della retribuzione pensionabile considerata per il calcolo della pensione medesima con un'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data da cui è riconosciuto il diritto alla maggiorazione e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni;

b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra la pensione di invalidità e quella che gli sarebbe spettata al compimento dell'età pensionabile considerando il periodo compreso tra la data da cui è riconosciuto il diritto alla maggiorazione e la data di compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito, nell'anno di decorrenza della pensione, per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.

Alla pensione, comprensiva della maggiorazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma, si applicano gli aumenti derivanti da rivalutazioni per perequazione automatica previste, rispettivamente, dalle discipline dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.

La pensione di inabilità è incompatibile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo della retribuzione. Il pensionato che si trovi in una delle anzidette situazioni di incompatibilità decade dal diritto alla pensione di inabilità, che è sostituita dalla pensione di cui all'articolo 1, sempre che ne ricorrano le condizioni, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'incompatibilità stessa. Ove sia riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità, il pensionato è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello della pensione di invalidità.

Ove l'inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.

Art. 3.

(Esclusione dalla pensione di invalidità e di inabilità)

La pensione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non può essere liquidata agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni spe-

ciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 4.

(Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto alle pensioni di invalidità e di inabilità)

Ai fini del perfezionamento del diritto alle pensioni di invalidità e di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Agli stessi fini, i requisiti di contribuzione di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 9, n. 2), fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili, 156 contributi settimanali, tre contributi annuali, 468 contributi giornalieri per gli uomini e 312 per le donne e i giovani.

La contribuzione volontaria relativa ad autorizzazioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1979 è utile ai fini della determinazione della misura e non per l'acquisizione del diritto alla pensione di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

(Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità)

Ai pensionati per inabilità, nei casi in cui sia indispensabile l'assistenza personale continuativa, spetta, con la stessa decorrenza della domanda di cui al comma successivo, un assegno mensile non reversibile della stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assegno di cui sopra:

a) non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;

b) non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a norma dell'articolo 218 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

c) è ridotto, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

Ai fini della concessione dell'assegno gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto.

Art. 6.

(Pensione privilegiata di inabilità, di invalidità od ai superstiti, per cause di servizio)

L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto, fin dall'instaurazione del rapporto di lavoro, alla pensione di invalidità e di inabilità, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, per causa di servizio, reversibile ai superstiti. Detta pensione spetta a condizione che:

a) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla

pensione privilegiata indiretta per inabilità di cui all'articolo 2, purchè:

1) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

2) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

L'articolo 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è abrogato.

Art. 7.

(Revisione delle pensioni di invalidità e di inabilità)

Il titolare di pensione riconosciuta ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento.

La revisione può essere richiesta, in caso di documentato mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, anche ad iniziativa dell'interessato. In tal caso la domanda può essere presentata purchè siano compiuti almeno tre anni dalla decorrenza della pensione ed ha effetto dal mese successivo a quello di presentazione. Successive domande di revisione non possono essere presentate se non decorsi almeno tre anni dalla precedente.

Tuttavia, qualora prima della scadenza del triennio si verifichi una notevole modificazione delle infermità permanenti del pensionato, la domanda di revisione può essere presentata, in deroga a quanto disposto dal precedente comma, purchè corredata

da apposita certificazione sanitaria, rilasciata da un ente o istituto di diritto pubblico. In tal caso, ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati motivi per procedere alla revisione anticipata, l'eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi.

Quando, a seguito della revisione, risulti che il pensionato non può ulteriormente essere considerato invalido, la pensione è revocata ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente articolo 1, è assegnata la pensione di invalidità.

Quando, viceversa, per aggravamento dell'infermità, sia accertata nei confronti del pensionato di invalidità l'inabilità assoluta e permanente, è attribuita la pensione di cui al precedente articolo 2, comprensiva delle stesse rivalutazioni di cui ha già beneficiato la pensione di invalidità. L'importo della pensione di inabilità non può comunque essere inferiore a quello della pensione precedentemente percepita.

L'interessato non può chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca del trattamento di pensione prima che siano decorsi tre anni dalla data del provvedimento stesso, salvo il caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del quarto comma del presente articolo.

Art. 8.

(Riduzione dei requisiti contributivi)

Il requisito di tre anni di contribuzione di cui all'articolo 4 della presente legge è ridotto a un anno o a due anni per coloro

che presentino domanda di pensione di invalidità o di inabilità rispettivamente nel corso del biennio 1979-1980 o dell'anno 1981.

Art. 9.

(Decorrenza della normativa)

Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1979.